

telefono  
fax  
e-mail

Via Dogana 16  
091 814 40 02/03  
091 814 44 46  
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

Funzionario  
incaricato

**Ufficio del medico cantonale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

A tutti i professionisti della salute  
secondo il diritto federale e cantonale

Bellinzona  
31 marzo 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

**GM/pp**

## **Ordinanza 2 COVID-19: solo le attività urgenti sono ammesse, previsti controlli e in arrivo sanzioni per chi non rispetta il divieto!**

Gentile signora,

Egregio signore,

La situazione estremamente grave e straordinaria che stiamo vivendo necessita che ognuno di noi faccia la propria parte per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. Dai professionisti della salute in particolare, ci si aspetta che abbiano un comportamento irreprensibile e che agiscano in maniera responsabile, nel rispetto delle Leggi vigenti.

In base all'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale, alle **“strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale”** è vietato effettuare esami, trattamenti, terapie e interventi non urgenti. Ciò per due motivi: da un lato occorre evitare che in queste strutture si formino assembramenti non necessari di persone (p. es. nelle sale d'attesa) o garantire che siano presenti soltanto persone che necessitano immediatamente di un trattamento, dall'altro non devono essere impegnate per interventi non necessari dal punto di vista medico capacità e risorse potenzialmente necessarie per il trattamento di pazienti con infezione da COVID-19 (risorse di personale, infrastrutture, agenti terapeutici e materiali di consumo).

Sono considerati segnatamente non urgenti gli interventi che possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi irreversibili per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici. Inoltre vanno classificati come non urgenti anche gli interventi che servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico. Le cliniche di chirurgia estetica non devono quindi svolgere visite ed effettuare interventi. Anche gli studi medici che offrono per esempio trattamenti per migliorare il benessere psicofisico o la performance non possono più offrire o prestare questi servizi.

Sono invece consentiti gli interventi che, se non effettuati, comporterebbero un'abbreviazione dell'aspettativa di vita, un danno permanente, un notevole rischio di un significativo peggioramento dello stato di salute o un ricovero ospedaliero d'urgenza, o che peggiorerebbero la qualità di vita in misura particolarmente grave.


**Il nostro Ufficio ha ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni per cui ci sarebbero studi e strutture sanitarie che continuerebbero a svolgere la loro attività andando ben oltre la sola attività urgente. Ribadiamo che questo modo di fare viola quanto previsto dalla Legge: chi non rispetta il divieto agisce in maniera irresponsabile, con il suo comportamento mette a rischio i propri pazienti e tutta la popolazione e può incorrere in sanzioni.**

Per maggiori dettagli, vi invito a prendere buona nota dell'Ordinanza in questione e in particolare a leggere il [Rapporto esplicativo](#) consultabile a questo indirizzo:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html>

Ringraziandovi per l'attenzione e sicuro della vostra collaborazione porgo a tutti cordiali saluti.

Il Medico cantonale  
G. Merlani



Copia a: Matteo Cocchi, Comandante Stato Maggiore Cantonale di Condotta